

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2661

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata VARCHI

Introduzione dell'articolo 416-*bis*.2 del codice penale in materia di apologia e istigazione relative a fatti, metodi, principi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime

*Presentata il 14 ottobre 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni si susseguono, sotto varie forme, episodi di vera e propria apologia della criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso. Si pensi agli « inchini » dinanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, ai funerali in pompa magna di « boss » locali, alla costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, alla pubblicazione di messaggi sulle piattaforme digitali e, ancora, alla produzione e alla diffusione di serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso conosciute nel territorio nazionale. Non meno significativi sono i testi delle canzoni, che contengono messaggi espliciti di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata, attraverso la glorificazione di figure o di episodi ad esse colle-

gate. Si pensi, ancora, alla sempre più frequente diffusione, soprattutto tramite piattaforme sociali di comunicazione, di messaggi di esaltazione e di apologia dell'atteggiamento mafioso, trasfuso in stili di vita da emulare. Non di rado è accaduto che quanto rappresentato in un video diffuso sulla piattaforma digitale di condivisione TikTok, sia stati poi attuato nella vita reale, soprattutto tra i giovani e tra le realtà dei quartieri popolari. Addirittura, a Palermo, un giovane reo confesso di omicidio ha pubblicato, appena un'ora dopo aver commesso il fatto, un messaggio sulla citata piattaforma TikTok utilizzando un audio tratto dalla nota serie televisiva « Il capo dei capi ». Da ultimo, si ricorda il cosiddetto « Matteo Messina Denaro style », ossia la tendenza a indossare capi di abbigliamento simili a quelli usati dal boss mafioso Matteo Messina Denaro nel mo-

mento del suo arresto, promossa da alcuni commercianti anche in via telematica o attraverso le piattaforme sociali di comunicazione. Tali condotte però, a oggi, non configurano nel nostro ordinamento alcun fatto penalmente rilevante e l'indignazione, la condanna mediatica, la stigmatizzazione e l'allarme sociale rimangono le uniche concrete risposte che si registrano. Alla luce di tali brevi considerazioni, la presente proposta di legge, tenuto conto della necessità di prevedere un'autonoma fattispecie atta a punire i comportamenti penalmente rilevanti di apologia della criminalità organizzata di tipo mafioso, indipendentemente dalla denominazione territoriale assunta,

intende introdurre l'articolo 416-*bis*.2 del codice penale in materia di apologia e di istigazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, punendo con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro chiunque pubblicamente esalta fatti, metodi o principi propri della criminalità organizzata di tipo mafioso o dei suoi componenti condannati per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis*, ovvero ne emula atti o comportamenti, con inequivocabile intento apologetico, al fine di istigare concretamente taluno a commettere tali reati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 416-*bis*.1 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 416-*bis*.2. — (*Apologia e istigazione relative a fatti e comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso e di componenti delle medesime*) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblicamente esalta fatti, metodi, principi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime condannati per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* o ne ripropone atti o comportamenti con inequivocabile intento apologetico ovvero istiga taluno a commettere i medesimi delitti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con il mezzo della stampa o attraverso strumenti telematici o informatici ».



\*19PDL0165680\*